

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

(Art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990)

(Aggiornato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991)

Rep. N. 103 II, 24 GEN. 1995

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
dal 24 GEN. 1995 al - 8 FEB. 1995

IL MESSO COMUNALE



C A P O I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. L'Amministrazione individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Pontecchio Polesine od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE
- POLITICHE GIOVANILI,

MODIFICHE ED AGGIUNTE

- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O I I
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

Art. 4

Benefici ordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni operanti nei settori della cultura e dello sport possono essere concessi benefici ordinari a condizione che:

- a) l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale, oppure dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di settembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario secondo un calendario prefissato;
- c) nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o associazione dispone.

2. L'Ufficio competente eroga i contributi previsti in bilancio, previo accertamento dei requisiti fissati dal presente regolamento e dei criteri di ripartizione precisati di anno in anno dalla Giunta, organo competente a svolgere le valutazioni non strettamente amministrative (ad es. circa l'importanza dell'attività svolta dall'associazione), in conformità ai criteri generali predeterminati dal regolamento.

3. L'erogazione è suddivisa in due rate di eguale importo. La seconda rata viene liquidata solo dopo che è pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

4. Resta inteso che i contributi possono essere revocati, con atto motivato, al venir meno dei presupposti per la loro concessione o per ogni altra sopravvenuta circostanza eccezionale.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

5. Sono escluse da ogni contributo le formazioni politiche e sindacali.

Art. 5

Manifestazioni

1. In via straordinaria la Giunta può erogare contributi per singole manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e dello sport, purchè la domanda illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno due mesi prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 50% dei costi presunti e l'importo, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consumo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

Art. 6

Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4 con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Art. 7

Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.

2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O III
BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8

Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:

- a) Consigli di Circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi Collegiali e delle direzioni didattiche;
- b) Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune.
A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a);
- c) Scuole materne. I contributi vanno ragguagliati all'eventuale insorgere di particolari situazioni gestionali o di esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentazione richiesta;
- d) famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune.

2. Si applicano le procedure previste agli artt. 4 e 5.

3. I destinatari dei contributi ordinari, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi; dopodichè sarà liquidata la seconda rata. In particolare i destinatari dei contributi di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O I V
BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 9

Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

3. I contributi vengono assegnati tenendo conto:

- a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, ecc.)
- b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.);
- c) dei risultati conseguiti.

Art. 10

Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 11

Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.

2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il "minimo vitale". Ogni anno la Giunta identifica tale soglia e detta ogni altro criterio necessario per la ripartizione dei contributi: le fasce di reddito, le spese detraibili, come ad es. il canone mensile d'affitto ed eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivan-

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

3. Qualora debba venir assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art. 12

Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (entro il mese di settembre);
- b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L., ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso i competenti uffici. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune

MODIFICHE ED AGGIUNTE

alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico;

- c) erogazione del contributo da parte dell'ufficio competente, previa verifica dei presupposti predeterminati dal presente regolamento, allo art. 11, integrati annualmente dalla Giunta.

Art. 13

Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario, che possono essere anche sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (acquisto del pulsante di soccorso anziani, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali, ecc.).

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco con l'elargizione immediata di un contributo in denaro o in natura, purchè la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Art. 14

Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 12, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.

3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base della fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli interventi eventuali dei soggetti tenuti agli alimenti, nonchè alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 15

Vacanze anziani

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati, entro giugno, e previa istruttoria ai sensi dell'art. 12, od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 16

Contributi "una tantum" per assistenza farmaceutica ed ospedaliera (ticket)

1. Possono essere erogati contributi "una tantum" per il pagamento del ticket su farmaci, analisi, esami vari e visite specialistiche.

2. Destinatari sono i cittadini indigenti residenti nel Comune o con domicilio di soccorso in Pontecchio Polesine, purchè non abbiano familiari tenuti agli obblighi di legge.

3. L'ammissione all'assistenza è subordinata alla valutazione dei seguenti requisiti:

- stato di indigenza,
- precarie condizioni di salute del richiedente,
- stato di disoccupazione,
- condizioni economiche generali del nucleo familiare,
- reddito pro-capite.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) documentazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare (reddito di lavoro autonomo, dipendente, di pensione, nessuna esclusa, di indennità nessuna esclusa, rendite nessuna esclusa);
- b) fotocopia della ricetta medica con scontrino fiscale, attestante l'avvenuto pagamento del medicinale o ticket e/o ricevuta del pagamento del ticket per le analisi di laboratorio o visite specialistiche.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

5. Viene fissato per ogni richiedente un plafond annuo di spesa, secondo la seguente tabella:

fino ad un reddito pro-capite di	plafond annuo max
£. 4.200.000	400.000
£. 7.200.000	200.000
£. 8.100.000	100.000

6. Tale criterio non è vincolante per l'Amministrazione, che può variarlo in qualsiasi momento per motivi di opportunità o finanziari, in base anche alla consistenza dei fondi trasferiti dallo Stato.

7. L'Ufficio competente a ricevere la domanda esamina la documentazione, integrandola eventualmente con lo stato di famiglia; la Giunta eroga il contributo in base ai criteri previsti dai commi precedenti.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 17

Patrocinio comunale

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati dall'art. 3;
- c) assenza di fini di lucro.

4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTECCHIO POLESINE".

Art. 18

Concessione in uso di beni comunali

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale, dovrà essere allegata

MODIFICHE ED AGGIUNTE

documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O VI
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 19

Istituzione albo

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, sui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 20

Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo,
- tipo e quantificazione delle provvidenze,
- estremi della delibera di concessione,
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 21

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 22

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonchè per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O VII

NORME FINALI

Art. 23

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del regolamento, nelle more della sua approvazione, il termine di cui agli artt. 4 e 12 (presentazione domande di contributi ordinari) è stabilita in 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto	p.	2
" 2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici	"	2
" 3 - Campo di applicazione	"	2

CAPO II - ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

Art. 4 - Benefici ordinari - Procedura	p.	6
" 5 - Manifestazioni	"	8
" 6 - Associazioni sportive	"	8
" 7 - Enti ed associazioni religiose	"	8

CAPO III - BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8 - Campo di applicazione	p.	10
--------------------------------------	----	----

CAPO IV - BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 9 - Enti ed associazioni	p.	12
" 10 - Soggetti in condizione di bisogno	"	12
" 11 - Interventi ordinari	"	12
" 12 - Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari ..	"	14
" 13 - Interventi straordinari	"	16
" 14 + Ricovero di soggetti in condizione di bisogno	"	16
" 15 - Vacanze anziani	"	18
" 16 - Contributi "una tantum" per l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera (ticket)	"	18

CAPO V - PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 17 - Patrocinio comunale	p.	22
" 18 - Concessione in uso di beni comunali	"	22

CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 19 - Istituzione albo	p.	26
" 20 - Struttura dell'albo	"	26
" 21 - RegISTRAZIONI	"	26
" 22 - Gestione e aggiornamento	"	26


CAPO VII - NORME FINALI

Art. 23 - Norma transitoria	p.	28
-----------------------------------	----	----

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del..... 29/08/1994.....
con atto n...45.....;
- 2) È stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal..... 02/09/1994.....
al..... 17/09/1994.....;
- 3) È stato inviato al Comitato Regionale di Controllo in data 14/09/94 prot. 3956
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, dal..... 24/01/1995..... al 08/02/1995....., per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il..... 09/02/1995.....

Data..... 13/02/1995.....



Il Segretario Comunale

Maria Giordano